



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 28 DEL 28/04/2023

OGGETTO:

TARI - TARIFFE PER L'ANNO 2023 - RATE DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 10:40 e seguenti, presso la Sala Consiliare, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli consiglieri, nei modi e termini di legge, partecipato al Prefetto e reso pubblico all'Albo Pretorio del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria di 2° convocazione - seduta pubblica.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

		Presente/Assente
Tardani Roberta	Sindaco	Presente
Sacripanti Andrea	Componente del Consiglio	Presente
Olimpieri Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Fontanieri Federico	Componente del Consiglio	Presente
Pelliccia Silvia	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Moscetti Gionni	Componente del Consiglio	Presente
Tempesta Alessio	Componente del Consiglio	Assente
Casasole Beatrice	Componente del Consiglio	Presente
Celentano Anna	Componente del Consiglio	Presente
Garbini Umberto	Presidente del Consiglio	Assente
Oreto Andrea	Componente del Consiglio	Presente
Germani Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Mescolini Martina	Componente del Consiglio	Presente
Giovannini Federico	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Croce Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Barbabella Franco Raimondo	Componente del Consiglio	Presente
Belcapo Donatella	Componente del Consiglio	Presente

Presenti n° 15

Assenti n° 2

Assiste il Segretario Maria Perali;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Silvia Pelliccia nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Mescolini, Fontanieri e Moscetti.

Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Proposta di delibera Ufficio: 3.2.1 - UFFICIO IMPOSTE E TRIBUTI MINORI

OGGETTO: TARI_TARIFFE PER L'ANNO 2023_RATE DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE

Il resoconto del dibattito sull'argomento in oggetto, unificato ai punti n.ri 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 e iscritto all'o.d.g., viene rinviato all'apposito verbale di seduta in formato digitale.

La Vice Presidente, accertato che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, sottopone a votazione, per alzata di mano dei Consiglieri presenti, il seguente schema di atto deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- a partire dall'anno 2022 la redazione del Piano Economico Finanziario della Tari dovrà essere effettuata in coerenza alla Deliberazione ARERA n.363/2021 (evoluzione dell'MTR ex deliberazione ARERA N. 443/2019/R/Rif) che ha approvato il *“Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2022/2025, in breve “MTR2”* per il secondo periodo di regolazione 2022-2025, stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto. Il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo, oltre al perseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma del codice ambientale, in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità Europea, tese a dare impulso all'economia circolare;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Orvieto è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, AURI, Autorità Umbra rifiuti e idrico, che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto che, il Piano Economico e Finanziario per il triennio 2022-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal metodo MTR-2 definito da ARERA, è stato validato da AURI e

trasmesso con nota n. 3632 del 17.04.2023, in atti con prot. n°13476 del 17.04.2023 e per il 2023 evidenzia costi complessivi per € 4.824.079 (compresa IVA) al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui rifiuti approvato con delibera di C.C. n. 75 del 22.09.2014, successivamente modificato con Delibera n. 80 del 30.07.2015 e n.50 del 28.04.2016;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere in conformità del PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato che:

- le citate deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI, che, pertanto, resta quella vigente al citato D.P.R. n. 158/1999;
- si conferma la composizione binomia della tariffa: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti e ai relativi ammortamenti, e una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed ai costi di gestione. Detti costi, sia per la parte fissa che per la parte variabile sono desunti dal piano economico finanziario redatto secondo il Metodo MTR-2 e sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, in modo da assicurarne la copertura integrale;
- nelle more di revisione del D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b per applicare la tariffa, anche con le modalità di calcolo alternative previste dal comma 652, nel rispetto del principio "chi inquina paga". L'art. 57 bis del D. L. n.124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019, cosiddetto "decreto fiscale" ha disposto che tale facoltà è confermata *"fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente"*;

Considerato che il PEF relativo al servizio gestione rifiuti, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, pertanto si ritiene di imputare il 60% dei costi fissi e variabili a carico delle utenze domestiche, e il 40% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "A" e "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 31.07.2023
- seconda rata: 30.09.2023
- terza rata: 02.12.2023
- con possibilità di versamento delle tre rate entro il 31.07.2023

Tenuto conto che :

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 5/E del 18.01.2021, ha istituito il codice tributo per il riversamento dello stesso alla Provincia;

Vista la Delibera di G.C. n.99 del 20.04.2023 con la quale si prende atto del PEF inviato da AURI;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 100 del 20/04/2023 con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le tariffe della TARI così come riportate negli allegati "A" e "B", rispettivamente per le Utenze Domestiche e le Utenze non domestiche, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che con l'applicazione delle tariffe così definite è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti, così come risultante dal PEF, per un importo di € 4.824.079,00;

4) di dare atto che sulle tariffe Tari viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;

5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento delle rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 31.07.2023
- seconda rata: 30.09.2023
- terza rata: 02.12.2023
- con possibilità di versamento delle tre rate entro il 31.07.2023

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista la proposta sopra riportata;

Visti i pareri sulla proposta espressi dai responsabili, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000 riportati in calce al presente atto;

Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri votanti n. 15

A P P R O V A

la proposta sopra riportata senza modificazioni:

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 9 (Consiglieri Sacripanti, Olimpieri, Fontanieri, Moschetti, Casasole, Oreto, Celentano, Sindaco Tardani e Vice Presidente Pelliccia)

Contrari: n° 6 (Consiglieri Germani, Mescolini, Giovannini, Croce, Barbabella e Belcapo)

Astenuti: n° 0

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza di dare esecuzione

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

La presente deliberazione ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.lgs. n.267/2000:

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 9 (Consiglieri Sacripanti, Olimpieri, Fontanieri, Moscetti, Casasole, Oreto, Celentano, Sindaco Tardani e Vice Presidente Pelliccia)

Contrari: n° 6 (Consiglieri Germani, Mescolini, Giovannini, Croce, Barbabella e Belcapo)

Astenuti: n° 0

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

LA VICE PRESIDENTE
Silvia Pelliccia

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Perali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

3.2.1 - UFFICIO IMPOSTE E TRIBUTI MINORI

OGGETTO: TARI_TARIFFE PER L'ANNO 2023_RATE DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE

Parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di cui in oggetto.

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

Provvedimento ritenuto con riflessi contabili.

Orvieto, lì 20/04/2023

IL DIRIGENTE DI SETTORE
DOTT. DINO BRONZO

3.2.1 - UFFICIO IMPOSTE E TRIBUTI MINORI

OGGETTO: TARI_TARIFFE PER L'ANNO 2023_RATE DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE CONTABILE:

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Orvieto, lì 20/04/2023

DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. DINO BRONZO

SI RENDE NOTO CHE

la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni e integrazioni, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 10/05/2023 e vi rimarrà per quindici consecutivi, fino al 25/05/2023.

Orvieto, 10/05/2023

**L'ISTRUTTORE
DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO**
Daniela Volpi

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA CHE

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva il **28/04/2023** (art. 134 – comma 4, D.Lgs. n°. 267/2000 T.U.);

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/05/2023 fino al 25/05/2023, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.).

Orvieto, 10/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Perali